



COMUNE DI CASABONA

(PROVINCIA DI CROTONE)

COPIA

N° 27 Reg. deliberazioni
Data 26.11.2013

nr. 2634 di prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì **VENTISEI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **16,00**, in Casabona e nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi, notificati nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione.

RISULTANO all'appello nominale:

n.	Cognome e Nome		P	A	n.	Cognome e Nome		P	A
1	CARVELLO	Natale	X		10	DIMA	Francesco	X	
2	CERRELLI	Silvestro	X		11	BRASACCHIO	Filippo	X	
3	MANCUSO	Mario	X		12	VITALE	Natale		X
4	ARONE	Rosa	X		13	PALMIERI	Francesco		X
5	VITALE	Riccardo	X		14	MANCUSO	Francesco		X
6	CAMPANA	Francesco	X		15	VACCARO	Antonio		X
7	SCUTIFERO	Antonio	X		16	PALMIERI	Vincenzo	X	
8	TESTA	Maria	X		17	CALIGIURI	Francesco	X	
9	FERRARO	Massimo		X					
PRESENTI: 12					ASSENTI: 5				

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale : **Dott.ssa Caterina SPADAFORA**.

Componenti assegnati: Sindaco e N. 16 Consiglieri.

Componenti in carica: Sindaco e N. 16 Consiglieri.

Non è presente alla seduta l'Assessore non Consigliere PALMIERI Alessandro.

Assume la Presidenza il Sig. **CARVELLO Natale**, in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita tutti gli intervenuti a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno (inizio lavori ore 16,20).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Casabona con delibera di C.C. n. 10 del 27.04.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;
- con delibera C.C. n. 23 del 06.12.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2010 e relativi allegati, poi rettificata con delibera di C.C. n. 8 del 04.04.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, a seguito di rilievi e richieste istruttorie formulate dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 0000781 del 03.02.2011;
- con decreto del Ministero dell'Interno n. 33964 del 28.07.2011 è stata riconosciuta la validità ai provvedimenti di risanamento del Comune di Casabona ed approvata all'art. 3, con prescrizioni, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2010;
- il predetto Decreto, all'Allegato A), contiene i vincoli e le prescrizioni che l'Ente deve osservare per tutta la durata del periodo di risanamento, tra cui:
 - al punto 2 relativamente alle entrate tributarie ed extratributarie, al fine di mantenere la stabilità di gestione, l'obbligo, per il periodo di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 2010, di determinare le aliquote dei tributi e le tariffe di base nella misura massima consentita;
 - in particolare, al punto 2.2 di applicare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'aliquota massima deliberata ai sensi dell'art. 1 comma 32, del D.lgs. 360/98, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 296/06;

Atteso che:

- il legislatore ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, con particolare riguardo per la fiscalità locale - ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - che dovrebbe partire dal 2014;
- nel corso del 2013 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno modificato la disciplina dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo", convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale:

- a) all'articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:
 - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
 - terreni agricoli e fabbricati rurali.

- b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che "in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013";

Visto, altresì, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, per l'anno 2013:

- a) all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;
- b) all'articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;

- c) all'articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) all'articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Tenuto conto che l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione n. 124/2013, dà la possibilità ai comuni di equiparare per la seconda rata IMU all'abitazione principale un' unica unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- a) il beneficio sia subordinato al possesso di un determinato limite ISEE fissato dal Comune;
- b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Preso atto che:

- ai comuni che riconoscono tale agevolazione verrà attribuito un contributo da parte dello Stato nei limiti della spesa complessiva di 18,5 milioni di euro, da ripartire secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata;
- tale contributo è destinato a ristorare solamente in parte i comuni del mancato gettito connesso all'introduzione delle agevolazioni in parola;

Considerato che tra le priorità di politica fiscale a cui tende questa amministrazione vi è l'agevolazione a favore della cosiddetta "prima casa" intesa nella sua accezione più ampia e quindi anche quando questa si manifesta attraverso la concessione in uso gratuito di immobili da genitori a figli e viceversa;

Ritenuto, pertanto, di introdurre il beneficio connesso all'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, limitatamente ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a €. 15.000,00;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 26.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto di confermare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni di base adottate con deliberazione n. 10 del 28.06.2012

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Caligiuri e Palmieri Vincenzo), espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di confermare** per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, approvate con deliberazione di C.C. 10 del 28.06.2012, come di seguito indicato:

aliquote approvate con delibera di C.C. 10 del 28.06.2012:

- a. Aliquota di base (1,06 %)
- b. Aliquota abitazione principale (0,6%)

detrazioni approvate con delibera di C.C. 10 del 28.06.2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
2. **stabilire**, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in Legge n. 124/2013), di equiparare all'abitazione principale, ai fini del pagamento della seconda rata IMU, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
3. **di stabilire, inoltre, che** il beneficio di cui al precedente punto 2) spetta alle seguenti condizioni:
- che il nucleo familiare occupante l'abitazione concessa in uso gratuito abbia un valore ISEE inferiore a €. 15.000,00;
 - che il nucleo familiare abbia acquisito la residenza anagrafica presso l'abitazione concessa in uso gratuito in data antecedente il 31.12.2012;
 - che il soggetto passivo comunichi all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio di scadenza del versamento della seconda rata IMU, l'intenzione di avvalersi del beneficio in oggetto mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, corredata di ISEE;
4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013;
6. di dichiarare il presente atto, con separata votazione (voti n. 10 a favore e n. 2 astenuti (Caligiuri e Palmieri Vincenzo) espressa in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI CASABONA

(PROVINCIA DI CROTONE)

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2013.

Proponente: **Settore Finanziario.**

Sulla proposta di delibera allegata in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000: regolarità tecnica - regolarità contabile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Parere: **XFAVOREVOLE**
 NON FAVOREVOLE (con motivazione riportata a tergo del foglio)

Casabona li 20.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Filippo Brasacchio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Parere: **XFAVOREVOLE**
 NON FAVOREVOLE (con motivazione riportata a tergo del foglio)

Casabona li 20.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Filippo BRASACCHIO)

Si dà ATTO

Inoltre, che sono state conseguentemente annotate le seguenti prenotazioni di spesa a carico del coerente bilancio annuale e/o pluriennale:

Prenotazione Impegno n.	Capitolo	Prenotazione Impegno n.	Capitolo

IL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

(Attestazione di copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Parere: FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE (con motivazione riportata a tergo del foglio)

Casabona li _____ IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: **dott.ssa Caterina SPADAFORA**

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to: **Natale Carvello**

Si comunica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 5 DIC 2013 prot. n. 748 del Registro di pubblicazione, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Casabona, li 5 DIC 2013

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale,

ATTESTA

-CHE la presente deliberazione, a norma dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e vi resterà per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 20 DIC 2013 al 5 DIC 2013 con prot. n. 748 del Registro di pubblicazione.

Casabona, li 5 DIC 2013

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Caterina SPADAFORA)**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li 5 DIC 2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Caterina SPADAFORA)**



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale,

certifica

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267), senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.8.2000, n°267);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n° 267).-

Casabona, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE